



F.I.S.M. Veneto

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia
tel 041 5461263
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 23 giugno 2020

Protocollo n. 23F2020

Spett.li
Presidenti Provinciali FISM Veneto
Segreterie Provinciali FISM Veneto

OGGETTO: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni

Gli Enti non profit che nel 2019 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligati a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2020.

La FISM del Veneto mette a disposizione il proprio sito web per la pubblicazione dei dati raccolti dalle FISM provinciali.

Con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità **di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l'anno precedente.**

L'obbligo è stato istituito dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2019 con scadenza il 30 giugno per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente. Si utilizza il criterio contabile di cassa e si considerano le somme ricevute nell'anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza per le sovvenzioni ricevute nell'anno 2019 è il 30 giugno 2020.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1449/2018 ha chiarito che l'**oggetto della pubblicità** è il ricevimento di sovvenzioni, contributi, anche di natura contrattualistica, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere compresa la concessione dell'utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene. L'obbligo di informazione scatta quando **il totale** dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a **10 mila euro** nell'anno.

Soggetti tenuti all'obbligo di pubblicità e di trasparenza:

- 1) le scuole gestite da Fondazioni o da Associazioni (anche se derivanti da ex Ipab) e da Onlus sono obbligate alla pubblicazione nel proprio sito o in un portale digitale entro il 30 giugno 2020; tuttavia esse, in quanto *non profit*, non dovrebbero essere colpite da sanzione in caso di inadempienza (Circolare n.2 11.1.2019 Ministero Lavoro e parere n. 1449 1.6.2018 del Consiglio di Stato);

- 2) le scuole gestite da imprese sociali in forma societaria, da cooperative e da cooperative sociali, che soggiacciono alla normativa in parola, attesa la loro natura di imprese. Allo stesso modo sono obbligate le associazioni che gestiscono scuole e che sono iscritte al REA. Esse dovranno effettuare la pubblicazione delle sovvenzioni nella nota integrativa al bilancio relativo all'anno 2019.

Modalità: le Associazioni e Fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo **le imprese, e le cooperative sociali**, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Le FISM provinciali riceveranno dalla FISM Veneto un link <https://www.fismveneto.com/inserimento-sovvenzioni/> nel quale potranno caricare o far caricare dalle scuole i dati relativi alle sovvenzioni (di valore superiore ad euro 10.000,00) incassate da MIUR, Regione e Comune o altre pubbliche amministrazioni nel corso del 2019.

FISM Veneto metterà a disposizione delle FISM provinciali, mediante apposito link, il database raccolto perché ne facciano il caricamento nel proprio sito o nel caso non fosse possibile metterà a disposizione uno spazio nel proprio portale www.fismveneto.com

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

NB: rientrano nell'obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di **cinque per mille**.

Sanzioni.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2019, richiamando il parere del Consiglio di Stato prima citato, prevede solo nel caso delle imprese e delle cooperative sociali, la pena della restituzione delle somme ricevute in caso di mancata pubblicità delle somme percepite nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Allo stato attuale **non risulterebbe quindi sanzionabile** la mancata pubblicazione di tale elenco da parte delle Associazioni, Fondazioni. Ma su questo ci riserviamo di darvene conferma a breve.

ATTENZIONE

La circolare Ministeriale in oggetto nulla dice per gli Enti Ecclesiastici (Parrocchie, Enti Religiosi) beneficiari di contributi pubblici, in merito all'obbligo di pubblicazione. Moltissime sono le scuole gestite da Parrocchie o da Congregazioni Religiose.

LA NOVITA'

Dettaglio normativo e termine dell'adempimento.

L'art. 35 del Decreto n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019 introduce alcuni obblighi in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.lgs 33/2013, posti a carico di imprese ed associazioni, non del tutto nuovi in effetti perché già previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129, ma adesso meglio specificati, al fine di chiarire e consentire ai soggetti obbligati di adempiere correttamente ai previsti adempimenti. Il termine per adempiere è stato spostato dal 28 febbraio al 30

giugno di ogni anno. Per la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2019, dunque, il termine ultimo è il 30 giugno 2020.

Sanzioni

A partire dal 1 gennaio 2020, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% della somma erogata (con importo minimo di sanzione pari a 2.000 €) oltre all'obbligo di pubblicazione. Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'amministrazione erogante l'ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all'amministrazione erogante del beneficio ricevuto.

Controllo

Pubblica amministrazione erogante

Pubblica amministrazione incaricata della tenuta dei registri

LO SCHEMA CHE PUO' ESSERE UTILIZZATO PER LA PUBBLICAZIONE

Sulla base della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2019, può essere sufficiente una dichiarazione simile alla seguente:

*Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata _____
con codice fiscale _____ ha ricevuto nell'esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:*

Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale

Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale

Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin

Si allegano:

- Circolare Ministeriale n.2 del 11/01/2019
- Parere Consiglio di Stato 1449/2018
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
- DL Crescita 30 aprile 2019 n 34 art 35